

CCII.

TORNATA DEL 22 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di tre progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana — Discorso del Senatore Plessa in favore dell'abolizione della pena di morte — Dichiarazione del Senatore Marzucchi in risposta alle parole pronunziate ieri dal Senatore Pinelli — Considerazioni del R. Commissario in favore del progetto dell'Ufficio Centrale — Riassunto del Relatore — Parole del Senatore Siotto-Pintor per un fatto personale — Schiarimenti del Senatore Lausi — Relazione di petizioni in ordine alla pena di morte — Revisione delle proposte dei Senatori Marzucchi e Plessa — Fissazione a lunedì di un'interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno — Osservazioni e proposta suppressiva del Senatore Castelli E. relativa all'enunciazione dell'articolo 222 del Codice penale — Risposta del R. Commissario — Replica del Senatore Castelli E. — Spiegazioni del Relatore — Approvazione della proposta suppressiva del Senatore Castelli E. — Approvazione dell'enunciazione dell'articolo 232 del Codice penale — Proposta del Senatore Castelli E. sull'art. 366 del Codice penale, oppugnata dal Relatore, dal R. Commissario, e dal Ministro Guardasigilli — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pom.

Sono presenti il Ministro degli Esteri, Presidente del Consiglio ed il Commissario Riggio e più tardi intervengono eziandio i Ministri della Marina, di Agricoltura e Commercio, della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3751. I signori Mancini, Bellazzi, Pessina, Macchi e Pisanelli, membri del Comitato promotore per l'erezione del monumento a Cesare Beccaria, esprimono la fiducia che il Senato voglia sancire l'abolizione della pena di morte, e presentano in appoggio le adesioni per iscritto di 80 municipii e 3 Corpi morali italiani. »

« 3752. Il Consiglio comunale di Serra S. Bruno (Calabria Ultra 2.a) domanda che dalla soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuata la Certosa dei

S.^u Stefano e Bruno che giace a poca distanza dal predetto Comune. »

« 3753. Leoncini Giuseppe, d'Acqui, residente in Torino, fa istanza acciò il progetto di legge relativo al sequestri ed alle cessazioni degli stipendi degli impiegati venga modificato nel senso che non abbiano ad essere lesi i diritti prima d'ora acquistati dai creditori, e domanda inoltre di essere raccomandato presso il Ministero di Grazia e Giustizia onde ottenere un posto di usciere. »

Legge dopo le lettere di domande di congedo dei Senatori Besana, Marsili e Sylos-Labini, che vengono dal Senato accordati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Il Senatore Plezza ha facoltà di parlare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento, riflettenti due convenzioni postali; l'una colla Grecia e l'altra cogli Stati Uniti d'America.

Presidente. Il Senato dà atto della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti per avere il solito corso.

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. Per sentimento e per convinzioni antiche, corroborate dall'aver scrupolosamente tenuto dietro a tutte le fasi di discussione su questo argomento nei Parlamenti, nella stampa e nell'opinione pubblica, il mio voto è favorevole alla soppressione della pena di morte, l'esistenza della quale nei nostri Codici io considero come un delitto permanente quantunque involontario della società nostra contro la legge eterna di Dio.

Permettete che ad esempio di altri Senatori motivi anch'io il mio voto. Lo farò con brevi parole riducendo ad un solo argomento il sostegno della mia opinione, a dimostrare cioè insussistente l'allegata necessità di tal pena, il quale argomento, quando siano capaci i propugnatori della pena di morte e del carnefice di provare fallace, io mi darò per vinto; ma fino a tanto che ciò non sia da loro dimostrato io li reputerò vittime infelici di antichi pregiudizi e di vane e immaginarie paure.

Niuno a parer mio poteva o potrà mai mettere in termini più chiari e precisi la questione che ci divide di quello che ha fatto il nostro Ufficio Centrale a pagina 11 della sua Relazione. Tutta la controversia, egli disse, sta nel sapere se la pena capitale è, o non è necessaria e indispensabile. Se con quanta felicità e chiarezza ha posto la questione, avesse anche dimostrata l'allegata necessità di tal pena, necessità da cui discendono le sue conclusioni, non vi sarebbe più discussione.

Certo se questa pena è necessaria e indispensabile alla difesa della società e degli onesti cittadini, non può non essere giusta e legittima quanto è giusto e legittimo il diritto di esistenza che ha la società e i singoli membri che la compongono.

Ma tale necessità nè fu provata, nè può provarsi, e invero: la pena capitale non può essere necessaria, indispensabile, se non per uno di questi due motivi:

O per impedire al condannato di commettere altri nuovi crimini:

O per atterrire coll'esempio della di lui morte gli altri ribaldi, e con tal timore trattenerli dal commettere delitti simili.

Quanto al primo motivo permettete che vi risponda con quell'istesso argomento del quale ha fatto sì largo

uso l'Ufficio Centrale in questa discussione, cioè che questo argomento non è serio.

Signori, che il Governo di una nazione di 22 milioni di cittadini, che dispone di un Bilancio attivo di centinaia di milioni, che ha un esercito di 400,000 soldati, che ha 25,000 carabinieri, che ha un sì gran numero di fortezze, di isole, di carceri, di carcerieri ereditati dai Governi caduti, sia nell'impossibilità di custodire pochi condannati a pena capitale, e non abbia mezzo d'impedir loro di commettere altri crimini salvo uccidendoli per mano del carnefice, permettete che il dica non è argomento serio.

Facciamo i conti colle cifre alla mano; il che se avesse fatto il nostro Ufficio Centrale si sarebbe forse risparmiato di proporci di conservare ed estendere la pena di morte per economia delle finanze come ha fatto a pagina 21.

Quanti sono questi condannati all'anno?

L'Ufficio Centrale ha detto che attualmente nei vigenti nostri Codici 26 specie di delitti sono puniti colla morte; ha detto che i delitti di sangue sono oggi in proporzioni insolite ed in aumento per le circostanze eccezionali in cui l'Italia si trova. Ora è di fatto che nel 1864 le condanne capitali nel Regno Italiano furono 95. Vi concedo di prendere tal cifra per media normale. Ebbene, se 26 specie di delitti hanno dato in un anno 95 condanne capitali, ridotte tali specie a 9 non daranno nell'anno più di 32 condanne, e supposto che ogni condannato viva in carcere 20 anni, tutta la popolazione dei condannati a pena capitale sarà in Italia di 637 individui. Duplicateli, triplicateli se volete, e non è ancora argomento serio l'asserire che all'Italia è difficile o dispendioso troppo il custodirli in modo sicuro e impedir loro nuovi delitti.

Ma l'Ufficio Centrale stesso ha fatto più che sul primo, assegnamento sul secondo motivo, sulla necessità cioè di tal pena per incutere nei ribaldi col massimo degli spaventi una sufficiente contropinta alle prave loro passioni.

Signori, bisogna non avere mai istudiato e non conoscere l'umana natura per credere che il timore di una morte lontana, incerta, che mille speranze di segretezza o di fuga rendono poco probabile, possa essere sufficiente contropinta alle passioni attuali e prepotenti di fanatismo, di odio, di vendetta che possono spingere al regicidio, al parricidio, all'omicidio, e sufficiente contropinta agli stimoli attuali della fame, della miseria, del vizio che ponno spingere alla graziazione.

Anche nei tempi di più viva fede il timore dell'inferno, della morte cioè eterna, sicura, inevitabile applicata da un giudice che vede tutto, che tutto sa, non fu mai sufficiente ad impedire i crimini. Ora come sperate voi una sufficiente contropinta ai delitti dalle minacce anche atroci della giustizia umana, tanto facile ad essere delusa, ingannata, sfuggita?

La morte poi, o Signori, spaventa tutti quando è vista da lontano, per quelli che vivono nella miseria e negli stenti, non è quello spettro così terribile come se lo immaginano le persone agiate e felici. Tre quarti dei delitti di sangue sono commessi da persone ineducate che vi furono spinte dall'ignoranza, dalla miseria e dal vizio, e per questi la morte è sovente la cessazione di grandi sofferenze; i pericoli del patibolo sono sovente molto minori dei pericoli di morte che ogni giorno affrontano con indifferenza nell'esercizio dei loro mestieri. Non si fabbrica un palazzo o una chiesa senza la mutilazione o la morte di qualche muratore; non si attiva una miniera, non si prosciuga una palude senza sacrificio di umane vite o per accidenti imprevisi o per malattie più dolorose del capestro. In alcune miniere di carbon fossile fu calcolato che annualmente muore 1 sopra 18 operai. Maggiore è la mortalità nelle miniere di piombo; maggiore ancora in alcune miniere di oro combinato coll'arsenico. E nella professione di assassino volete voi sapere quanta è la mortalità? Più della metà non sono scoperti o non sono condannati per insufficienza di prove. Dei condannati 1 ogni 35 è giustiziato davvero, gli altri 34 ottengono la grazia o dai giurati colle circostanze attenuanti o dal Sovrano.

E quando vedete la parte più miserevole del popolo, quella che asciuga le paludi, quella che lavora nelle miniere affrontare e cercare in professioni oneste una morte più sicura, più prossima, più dolorosa di quella che voi potete minacciare e minacciate agli assassini, crederete ancora che sia principalmente la vostra minaccia di morte che trattenga le masse dai crimini? Crederete ancora necessaria la conservazione di una pena che è atroce nelle forme, che è degradante per chi l'infligge, e che se la pena fisica separarsi potesse nel delitto dai rimorsi della coscienza, sarebbe meno pericolosa e meno dura dei pericoli e dei dolori ordinari della vita di molti poveri?

Se i pericoli di morte e i dolori ordinari della professione onesta di molti operai sono maggiori, come la statistica dimostra, dei pericoli di morte e dei dolori che la legge minaccia agli assassini, la pena di morte è dunque insufficiente e inefficace a trattenerli dai crimini, e se è insufficiente e inefficace non può essere necessaria, è una crudeltà senza scopo e senza risultato.

Se poi esaminate la natura umana ed in qual modo d'ordinario l'uomo s'incammina e giunge al delitto, troverete che il primo delitto è commesso dalla più parte del criminosi sotto l'impulso di veementi passioni o di bisogni urgenti che l'uomo vizioso è incapace di dominare. Quando l'uomo commette il primo delitto d'ordinario è affatto ignaro del Codice penale e delle sue minacce.

Commesso il primo delitto capitale, che cosa trova il ribaldo nel Codice penale dei fautori della pena di morte, quando per conoscere il destino che lo minaccia si mette a studiarlo? Trova la disperazione, perchè la

sua vita è già irrimediabilmente perduta e l'impunità assicurata per tutti i delitti futuri, qualunque ne sia il numero e la gravità, perchè non può essere più che giustiziato una volta. Trova che il Legislatore ha esaurito tutte le sue forze nella difesa della vittima del suo primo misfatto, quando egli ignorava le minacce del Codice, e gli abbandona a discrezione indifesi ed inermi tutti gli altri cittadini. Trova che egli non ha più nulla a perdere col farsi capo banda di assassini, coll'iniziare altri al delitto, e che forse è questo il solo mezzo per lui di prolungare la sua esistenza. La Gala si dice abbia commessi 40 omicidi. Se è vero, il primo è dal Codice penale punito di morte, gli altri 39 non hanno nel Codice alcuna sanzione penale.

Esaminate il numero dei recidivi nei delitti capitali e sarete spaventati. I fautori della pena di morte sono complici dei delitti dei recidivi. Se non avessero privata la società dei mezzi di proporzionare la durezza dell'espiazione al numero ed alla qualità dei delitti, se non avessero spinto il ribaldo alla disperazione nel tempo stesso che gli garantivano l'impunità per i delitti ulteriori, forse molti delitti sarebbero stati risparmiati.

Non solo, a mio parere, la pena di morte non è necessaria perchè non è necessario ciò che è insufficiente ed inefficace, essa è anche dannosa allo scopo che il legislatore si propone, perchè la di lei esistenza nei Codici corrompe la morale pubblica, l'abbassa ad un grado di abiezione al quale non avrebbe potuto essere abbassata da delitti privati, e creando nel carnefice un ente legale più vile e più spregevole degli stessi assassini, toglie loro nell'opinione pubblica quel disprezzo, quell'esecrazione che è loro dovuta e che, unita alla voce interna della coscienza, sarebbe per molti il più valido dei freni possibili.

Che il carnefice sia più vile degli assassini, niuno credo, vorrà negarlo. Un uomo che per vile moneta fa l'ammazzatore per mestiere, di uomini incatenati ed inermi senza le scuse di passioni violente, senza stimoli di bisogni imperiosi, senza neppure il prestigio del pericolo e del coraggio, è più vile degli assassini.

Se la legge non avesse creato il carnefice, gli assassini sarebbero ai loro propri occhi ed a quelli di tutto il popolo gli uomini più disprezzati e più esecrati del mondo, e se noi sono è perchè sotto di loro e più basso di loro la legge ha creato un assassino permanente senza circostanze attenuanti.

Signori, ho combattuto sinora la pena di morte; non crediate che lo l'abbia fatto per tenerezza platonica, come direbbe il Relatore dell'Ufficio Centrale, per gli assassini. Io non nutro simpatia alcuna per loro e sacrificerei senza difficoltà la vita di più ribaldi, se credessi con ciò di poter salvare la vita anche di un solo onesto cittadino.

Ho combattuto la pena di morte non per compassione degli assassini ma per compassione della società,

che a mio parere è in delitto permanente, uccidendo violentemente a sangue freddo senza lotta o bisogno di attuale difesa, uomini inermi ed incatenati.

Non è di salvar la vita ad assassini che io mi curo, ma vorrei che il delitto di ucciderli fosse risparmiato alla società. Vorrei che la vita di un ribaldo che ha ucciso un suo simile non fosse troncata da un altr'uomo, il carnefice, ma fosse tutta spesa a risparmiare la vita di onesti cittadini.

Ho già detto e dimostrato che vi sono paludi da prosciugare, miniere da scavare, fabbriche da esercire che sono necessarie alla società e nelle quali la probabilità di prossima e dolorosa morte sono maggiori, immensamente maggiori che nella professione di assassino anche coi Codici i più crudeli. In quelle paludi, in quelle miniere, in quelle fabbriche l'uomo è in battaglia colla natura e non può conquistare le vittorie se non col sacrificio di molte e molte umane vite. Nel prosciugamento di una palude pestifera migliaia d'uomini della generazione presente contraggono febbri miasmatiche e muoiono innanzi tempo per migliorare la salute, per prolungare la vita alle generazioni future. È un sacrificio d'uomini necessario, onesto, generoso che la società fa o deve fare per la legge di progresso nella civiltà che è il destino dell'umana specie. Se questi lavori faticosi e malsani sono necessari, e in conseguenza è necessario ed onesto il sacrificio di vite dei cittadini, senza il quale è impossibile eseguirli, sarà egli vietato al potere sociale di sacrificarvi di preferenza le vite dei cittadini malvagi a risparmio di quelle degli onesti? Se non è tacciato di crudeltà un generale d'armata il quale in vista di assicurare sempre meglio la vittoria, quando ha facoltà di scelta, risparmia di preferenza i soldati più valorosi e le armi dotte che sono più difficili da rinnovare per le spese ed il tempo che richiede la loro educazione, e sacrifica di preferenza i soldati peggiori e meno valorosi dell'esercito, potrà egli essere tacciato di crudeltà quel potere civile che nella battaglia della civiltà, quando un sacrificio di vite è inevitabile e necessario allo scopo sempre di meglio assicurare il progresso e il trionfo della virtù che ne è inseparabile, esponga al maggior pericolo le vite dei ribaldi risparmiando altrettante vite di onesti padri di famiglia, dai quali soli oggi o per avidità di lucro, o per ignoranza, o per eccesso di miseria si soddisfano i bisogni sociali meno saluti nelle paludi e nelle miniere? O quei lavori malsani non sono necessari o lo sono. Se non sono necessari devono essere proibiti come suicidi, se lo sono è diritto, è interesse sociale che vi si consumi di preferenza la vita dei facinorosi. Il ribaldo che ha spinto la sua malvagità sino a privare violentemente di vita un onesto cittadino, può egli lagnarsi se la società esige da lui in riparazione del male che ha fatto col suo delitto, che egli esponga a pericolo la vita sua per risparmiare quella di altri onesti cittadini? È crudeltà, è più che crudeltà, è barbarie che un uomo senza necessità di

diffesa uccida un altr'uomo come fa il carnefice. È crudeltà che i giudici ordinando e i carcerieri eseguendo si facciano tormentatori dei condannati, privandoli nel carcere cellulare di luce, di spazio e della conversazione umana; tormenti inutili, infruttuosi e senza altro scopo che di tormentare, e perciò crudeli; ma non è crudeltà che al più misero stato di esistenza fisica sociale sia respinto quell'uomo che col suo delitto è da se stesso volontariamente disceso al più basso grado nell'ordine morale; non è crudeltà che chi ha tolto la vita ad altri, compensi la società spendendo la sua vita a vantaggio ed a risparmio dell'altrui.

Io propongo che si ristabilisca l'art. 2 della legge colle seguenti modificazioni:

« Art. 2. È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti colla medesima nel Codice penale comune. Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita con impiego nei lavori più faticosi, più spiacevoli e più malsani che sono tollerati perchè necessari nella società, con aggravazione di rigore in proporzione della qualità o numero dei crimini commessi. »

Formolando in tal modo la legge, voi avrete raggiunto lo scopo che tanto sta e merita a cuore dell'Ufficio Centrale, di spaventare cioè col terrore della pena i ribaldi futuri i quali avranno la prospettiva di vedersi ridotti per sempre nel più misero stato sociale e di vedersi accorciata, quantunque naturalmente, la vita. Non è tanto il grado di maggiore o minor malessere che tormenta l'uomo, quanto la certezza di avere una esistenza più misera e più precaria di tutti gli altri uomini.

Voi non avrete creato né un nuovo dolore né un nuovo pericolo, né una nuova morte, voi avrete risparmiato ai galantuomini ed applicato ai ribaldi i dolori, i pericoli, le premature morti che già esistono nella società nostra come necessità di natura. Sarà la più giusta, la più ragionevole, la meno crudele delle espiazioni.

Voi sopprimendo il carnefice che nell'ordine voluto da Dio non può essere, che che ne dica l'Ufficio Centrale, un membro necessario indispensabile della società umana, rialzerete la morale pubblica corrotta e depressa dall'esistenza di questo esempio vivo di degradazione, di questo tipo di crudeltà insuperabile, e concentrerete sull'assassino tutto il disprezzo e l'eccezione pubblica che gli è dovuta e che avrebbe intera e terribile se non esistesse il carnefice ancor più vile e spregievole di lui.

Signori, se io ho provato che la pena di morte per man di carnefice è inefficace e insufficiente allo scopo, se ho provato che non è necessaria, essa è un delitto il carnefice è un assassino, e i legislatori che la sanciscono sono rei involontari ed inconsci bensì, ma rei di omicidio per mandato.

A chi di voi non tremerà la mano nell'atto di deporre nell'urna il voto che la mantenga al pensiero che

forse una reverenza soverchia ad abitudini e pregiudizi antichi, forse il timore soverchio di lasciar indifesa l'innocenza e l'ordine sociale vi fa velo alla ragione e vi rende complici di quelli omicidi? Io ho ferma speranza che, qualunque sia stata l'opinione del Senato all'esordire di questa discussione, oscirà dopo di essa da voi un voto che cancelli per sempre dai Codici italiani questa macchia sociale.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Piazza di recare al banco della Presidenza l'emendamento che ha proposto. Riservandomi di darne più tardi novella lettura, do intanto la parola ad altro oratore che, secondo l'ordine d'iscrizione, è il Senatore Marzucchi.

Senatore Marzucchi. Signori, non intendo rientrare nella discussione relativa all'abolizione della pena di morte, ma prima che questa discussione si chiuda, sento il bisogno di dire alcune parole, che potrebbero chiamarsi per un fatto personale, in quanto l'onorevole, e da me onorato Senatore Pinelli, alludendo al mio discorso, disse alcune parole le quali non posso accettare senza dar loro una replica.

Due cose diceva il Senatore Pinelli: l'una la quale farebbe poco onore al mio intelletto; l'altra la quale farebbe poco onore anco al mio cuore.

Disse, per quanto mi pare, che io formandomi un concetto particolare della civiltà, la faccio consistere nell'assenza del carnefice, senza informarmi poi dell'assenza o no degli assassini.

Lasciò poi supporre che io quasi volessi inferire che sia svigorito il senso morale nelle popolazioni che non possono di tanto vantarsi. E qui mi richiamava a contemplare la prova che di questo senso morale diedero le popolazioni del Piemonte in 12 anni di libertà.

Ora io mi affretto, o Signori, a dichiarare che di questo richiamo non avevo bisogno.

Onoro quant'altri mai questo nobile Piemonte; e come potrei non onorarlo se è a lui più specialmente che debbo se posso chiamarmi italiano?

Come potrei non onorarlo, se ha dato all'Italia in questi ultimi tempi il più gran filosofo, il Gioberti; il più grande uomo di Stato, il Cavour?

Come potrei non onorarlo se ci ha dato un Re che ha meritato il raro e il più glorioso titolo che possa avere un Re, il titolo di Re galantuomo?

Che se a questo nobile Piemonte ancora vorrei estesa l'abolizione della pena di morte, nego io forse la sua civiltà? Non intendesi invece che lo reputo tanto civile da poter anche qui abolirsi la pena di morte?

Ed ora rispondo al primo degli appunti; che io cioè mi sia formato un concetto particolare della civiltà facendola consistere nell'assenza del carnefice.

Io non ho detto questo, o Signori; io ho detto di aver creduto stato naturale di una società civile l'assenza del carnefice, locchè è molto differente dal dire che la civiltà consista nell'assenza del carnefice.

Allora dovrei pensare che Francia, Inghilterra e quasi tutte le parti più colte del mondo siano nello stato di barbarie, non siano civili.

Ora questo concetto non fu nella mia mente, e spero che nessuno di voi, o Signori, me lo vorrà attribuire.

Se in qualche cosa posso avere sbagliato, si è quando ho ritenuto la Toscana per paese civile. Ma l'ho sentito ripetere tante volte da non toscani; me lo sono sentito tante volte ribadire nella mente in questa ospitale Torino, nei primi tempi nei quali ho avuto il piacere di venirvi, che io l'aveva creduto. Ecco perchè osai dire che, nato e vissuto per tanti anni in Toscana, ove da 35 anni il trono del carnefice è abbattuto, mi era avvezzato a ritenere che stato naturale di una società civile fosse l'assenza del carnefice.

Del resto l'assenza del carnefice non è il fatto nel quale si sostanzia la civiltà di un paese; l'incivilimento consta di virtute e conoscenza, come diceva Dante consta del triplice perfezionamento, morale, economico e politico, come diceva Gio. Domenico Romagnosi.

Ma non credo di dire una cosa strana se ritengo che l'assenza del carnefice deve essere conseguenza della civiltà. Me ne appello all'onorevole amico mio, relatore dell'Ufficio Centrale, il quale vi dice che la pena di morte sarà abolita quando le popolazioni saranno più educate e più morali.

Non ho fede che l'umanità abbia a riuscire a tanto perfezionamento da non aver più assassini. Dio voglia che ciò sia, ma non ho fede che sia; ed è per questo che reputo differita di troppo l'abolizione della pena di morte, quando mi si dice: che dal carnefice non si spegneranno più vite, quando più vite non si spegneranno dall'assassino.

Non ho altro da dire.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Commissario Regio. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Signori, il Ministro della giustizia dichiarò l'altro giorno al Senato quali fossero le idee e le intenzioni del Governo intorno al progetto di legge, che è in discussione. Egli dichiarò che accettava in sostanza il progetto formulato dall'Ufficio Centrale del Senato, salve alcune modificazioni ad alcuni degli articoli ond'esso si compone; e ciò perchè quel progetto di legge è conforme alle vedute ed ai convincimenti del Governo; per i quali convincimenti il Governo, secondo il Ministero dichiarò, tiene a queste due cose:

La prima che sia utile, anzi necessaria cosa comprendere nell'unificazione legislativa, che si va compiendo con tanto studio in Italia, principalmente la unificazione della legislazione penale; imperocchè se prima della legge del 2 aprile si poteva discutere e dubitare della maggiore o minore opportunità di riformare ed unificare le leggi che riguardano il giure civile, ed

i diritti privati; lo stesso dubbio non può rimanere per le relazioni che concernono il diritto pubblico interno dello Stato; fra le quali vanno indubitatamente comprese le leggi ed i giudizi penali.

E sarebbe invero cosa assai grave, e da confondere per avventura nella coscienza pubblica le nozioni più comuni del giusto e dell'ingiusto, il vedere che in un medesimo Stato e nella stessa famiglia politica una medesima azione fosse riputata giusta e lecita in una provincia, ingiusta ed illecita in un'altra; sarebbe, come diceva l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, un dare occasione di ripetere quelle dolorose parole del Pascal: « Giustizia burlesca cui è limite un fiume o una montagna: verità al di qua, errore al di là, non già de' Pirenei, ma del Tronto o dell'Arno! »

Nè minori sarebbero gli inconvenienti politici, che da questa diversità di leggi penali potrebbero nascere; imperocchè in questo grande scambio di commerci, di comunicazioni, di viaggi, che necessariamente hanno luogo nel Regno medesimo, i diritti la sicurezza e la vita dei cittadini sarebbero diversamente garantiti dalla legge secondo il luogo ed i paesi dove essi si troverebbero.

La seconda cosa di cui, a dichiarazione del Ministro della Giustizia, il Governo è convinto, si è che la pena di morte, per le condizioni presenti d'Italia, non possa essere, senza grave danno della sicurezza pubblica, abolita per regola generale; sia invece una triste, ma inesorabile necessità il serbarla ancora, almeno per i reati più gravi, e per i fatti più atroci.

Certamente verrà il giorno, e speriamo non tardi, nel quale potrà questa pena terribile essere, senza pubblico danno, interamente cancellata dal Codice; verrà il giorno in cui per le migliorate condizioni del paese si potrà senza turbamento della pubblica sicurezza proclamare quella legge, che desiderava l'onorevole Senatore Marliani, coronasse il capo augusto del Re Vittorio Emanuele, la quale abolirà per regola generale la pena capitale.

Ma nello stato presente delle cose il Governo è convinto che non si possa far altro che entrare in una via di progressi moderati e successivi: nella via di cui ci han dato esempio altri popoli civili; nella via, cioè, della riduzione al minor numero possibile de' casi di pena capitale, e della scelta ed aumento delle maggiori e più opportune garantigie dirette a tutelare e a viemeglio assicurare la rettitudine e esattezza di tali giudizi.

Ora gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Marzucchi e Plezza, e da essi e dagli altri onorevoli oratori così ampiamente sviluppati, essendo affatto opposti alle dichiarazioni fatte a questo riguardo dal Ministro Guardasigilli, io debbo dichiarare che il Governo non crede poterli accettare.

Nè dirò altro sul proposito, per due motivi.

Il primo è che la questione della pena di morte è stata già sì ampiamente, sì dottamente, sì eloquentemente

svolta, nell'un senso e nell'altro, che ognuno ha potuto formarsene un criterio senz'altro che vi sia bisogno di discussioni e di sviluppi maggiori, i quali alla fin fine non potrebbero che ripetere sotto altre forme le stesse idee, i medesimi principii.

Il secondo motivo è che in una questione sì grave la quale tocca la società e l'individuo, la giustizia e l'umanità, l'interesse individuale e la sicurezza sociale, io credo che chi non abbia per ragione d'ufficio il dovere di dare il suo voto, debba astenersi dal prendere una parte molto diretta nella discussione della stessa.

Ed è stato questo il motivo pel quale nell'accettare l'onorevole incarico commessomi, io mi credetti incompetente a prender parte a questa prima e sostanziale questione, e pregai il Ministro di venire di persona a dichiarare le intenzioni del Governo intorno ad essa. Egli lo ha fatto con brevi ma recise parole, ed io non credo dover aggiungere altro a quello che su tal subbietto fu da lui dichiarato.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto sopra la presente questione, se il Senato acconsente io dichiarerò chiusa la discussione sulla medesima, riservando però la parola al signor Relatore, al quale l'accordo.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori. Più per la dignità dell'Ufficio Centrale e per riguardo agli onorevoli oppositori al progetto dell'Ufficio medesimo, che per la necessità della discussione, io sorgo a dar loro una breve risposta; imperocchè sono persuaso che nè con tutto quanto vennero dicendo gli onorevoli avversari, nè con ciò che sono io per osservare giungeremo a dirvi cose che non siano a voi ben note, e che non abbiate già letto od intese più volte.

Prima però di dare questa risposta credo necessario di fare un'osservazione onde dissipare un equivoco in cui si versò sovente in questa discussione.

Signori, voi avete inteso parlare sovente di abolizionisti e di non abolizionisti della pena di morte; ebbene, questo è un errore; non vi sono quivi nè veri abolizionisti nè anti abolizionisti; non vi sono che riduzionisti.

I nostri avversari propongono che la pena di morte sia ridotta ai soli casi previsti dal codice penale militare e dal Codice marittimo, e dalle leggi speciali, cioè applicata unicamente all'armata di terra e di mare, ed ai casi previsti dalle leggi speciali.

L'Ufficio Centrale invece crede, che se si riconosce che non sia ancora possibile di abolire interamente la pena di morte, e se si crede doversi ancora questa pena mantenere per i casi previsti dal Codice penale militare e dal Codice penale marittimo e per i casi previsti dalle leggi speciali, non si possa neppure ancora abolire per quei maggiori reati, previsti dal Codice penale comune che mettono in pericolo l'ordine sociale e la pubblica sicurezza e che si debba soltanto abolire per reati minori puniti dallo stesso Codice. Siamo dunque da una parte e dall'altra soli riduzionisti; e la diversità che ci

separa sta soltanto nel numero e nelle qualità dei casi ai quali vogliamo applicare la riduzione.

Ciò detto, entro in materia.

Parlarono in questa discussione gli onorevoli Senatori Siotto-Pintor, Marzucchi, Cbiesi, Pallavicino Trivulzio, Musio, Marliani e Plezza: non risponderò all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, perchè egli con gran franchezza espose le ragioni, che, secondo lui, militano in favore e contro la proposta dell'Ufficio Centrale. Egli ha fatto due veri discorsi: uno in favore, e l'altro contrario. Io credo che il discorso che egli ha fatto in favore della proposta dell'Ufficio Centrale sia più concludente, e pare che il Senato sia stato pure di questo avviso, giacchè l'emendamento che l'onorevole Senatore ha poi proposto in seguito ai suoi due discorsi non fu appoggiato; comunque sia starà al Senato il vedere nel voto definitivo quale dei due discorsi sia più concludente.

Una sola osservazione debbo fare intorno alle cose dette da esso Senatore Siotto-Pintor, protestando però dal fondo dell'anima che colle mie parole non intendo muovergli nemmeno per ombra alcuna censura, essendovi, mio malgrado, obbligato per riguardo a un altro membro dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Amari. Dico dunque che nell'Ufficio Centrale fummo unanimi in tutte le deliberazioni che vennero prese, e che l'onorevole Siotto-Pintor concorse con noi, salvo che fece qualche riserva circa il modo dell'esecuzione della pena di morte, della quale ci occorrerà di parlare nella discussione degli articoli successivi.

Il solo che fu dissenziente è il Senatore Amari, il quale votò per il rigetto totale della legge onde le cose rimanessero come sono sino alla presentazione ed approvazione di un nuovo Codice, e manifestò il desiderio che si facesse risultare che uno dei Commissari aveva votato in questo senso.

Vede dunque il Senato e lo vede pure l'onorevole Siotto-Pintor che siccome io ho detto nella mia relazione che un solo dei Commissari fu dissenziente, ero obbligato da un dovere di lealtà a dichiarare che quel solo dissenziente non era egli, come il suo discorso potrebbe far credere.

Del resto io non revoco menomamente in dubbio che egli fosse in diritto di mutare la prima sua opinione, se dopo le deliberazioni dell'Ufficio Centrale un più maturo esame lo ha persuaso che si possa fin d'ora abolire intieramente la pena di morte.

Vengo ora agli altri oppositori, e cominciando dall'ottimo mio amico il Senatore Marzucchi debbo ringraziarlo anzitutto delle due dichiarazioni che ha fatto incominciando il suo discorso e che reputo preziosissime, massime venendo da un sì eminente magistrato, da una persona così leale e sì dotta.

Egli cominciava per riconoscere la necessità di unificare fin d'ora pienamente le leggi penali in tutto il regno; e quindi dichiarava lealmente di non contestare menomamente la legittimità della pena di morte, e fu

anzi grandissima la mia soddisfazione di udire che egli stesso abbia già anni sono sostenuto questa verità in progevoli scritti stati pubblicati. Fatte queste dichiarazioni, l'onorevole preopinante diceva: se si deve unificare la legge penale in tutto il Regno, perchè volete unificare portando la pena di morte nella Toscana? Unifichiamo sopprimendola nelle altre parti del Regno dove ancora esiste. Del resto aggiungeva: Voi opposenti all'abolizione provate che sia necessaria. Or, come questa prova non l'avete data, nè potete darla, non avete in ogni caso ragione di volerla lasciar sussistere dove è, e tanto meno estenderla dove non è.

Io confesso che questi due argomenti sono molto accorti e che a primo aspetto possono abbagliare, ma quando si esaminino con attenzione e con calma ben è facile riconoscerne la fallacia. E per verità, in quanto al primo, io non osserverò che le provincie dove la pena capitale è fin d'ora reputata necessaria, hanno una popolazione di oltre 20 milioni, mentre nella Toscana la popolazione non arriva a due milioni: lascio a parte questo riflesso benchè abbia il suo peso, ma dico, che onde l'argomento potesse stare converrebbe che i termini fossero uguali, cioè le conseguenze della non abolizione fossero identiche tanto in un luogo come nell'altro. Ora siamo noi in questo caso? Tutt'altro. Difatti quali saranno per la Toscana le conseguenze del ristabilimento della pena di morte? Saranno tutto al più che quella pena rimanga inutile se non vi sono grandi misfatti; che se ne accade alcuno il scellerato che lo avrà commesso subisca la decapitazione invece della morte lenta nell'ergastolo; che in fine l'amor proprio della Toscana sia offeso. Ora vediamo quali sarebbero le conseguenze dell'abolizione della pena di morte nelle altre provincie; se tale pena sia veramente necessaria. La conseguenza per esse sarebbe che l'ordine sociale fosse in pericolo, che la pubblica sicurezza non potesse essere guarentita, che forse centinaia di onesti cittadini perdessero miseramente la vita e le sostanze per mano di assassini e grassatori.

Ora, io lascio a voi, o Signori, di decidere quale nel conflitto sia il partito da prendersi.

Posta la questione nei termini premessi, io non avrei difficoltà di abbandonarne la decisione al senno di qualunque toscano, persuaso che quei nostri concittadini che hanno date tante prove di tatto politico e di patriottismo, direbbero tutti, se è vero che la pena capitale sia necessaria in tutte le altre provincie del Regno, si estenda anche alla Toscana; si faccia questa estensione se così esige la necessità della unificazione; faremo anche questo sacrificio sull'altare della patria.

Tutta la vera questione sta dunque nell'accertare se sia vero o no che questa pena sia ancora necessaria nelle altre provincie per la pubblica sicurezza ed affinchè l'ordine sociale non sia in pericolo. Ed è qui che devo rispondere al secondo argomento dell'onorevole Senatore Marzucchi.

Senatore **Slotto-Pintor**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Dimostrate, egli mi dice, che questa pena sia necessaria; questa dimostrazione spettava a voi, eppure non l'avete data; dunque non avete ragione per opporvi all'abolizione della detta pena.

Ho già detto che questo argomento è ingegnoso molto giacchè si tenta d'intervertire l'ordine delle prove, ma non è logico nè giusto.

La pena capitale esiste in tutto il Regno ed in tutto il mondo civile, meno poche eccezioni; si vuol abolire, e perchè? Perchè, si dice, non è necessaria. Dunque si è a chi propone l'abolizione che incombe l'obbligo della prova dell'inutilità.

E difatti, tutti quelli che hanno proposta e propugnata l'abolizione, sia fuori sia dentro il Parlamento, hanno cercato di dimostrare che la immane pena non sia efficace, nè necessaria.

Ma lasciamo anche questa quistione. Noi crediamo che la necessità riulti abbastanza dalla frequenza dei grandi misfatti e dalle condizioni nostre sociali; nè su di ciò ripeteremo ciò che abbiamo detto nella nostra relazione.

Vengo ora agli altri oppositori. Essi hanno contestata la legittimità della pena, ne hanno fatta un'orrida pittura, l'hanno detta inefficace e non necessaria, infine hanno adottato il grande argomento della sua irreparabilità. Poche parole dirò sovra ciascheduno di questi argomenti.

Quanto al primo, cioè alla pretesa illegittimità della pena, io senza quivi entrare nelle questioni scientifiche, oppongo loro anzitutto la dichiarazione del dotto e leale Senatore Marzucchi, e specialmente ciò che egli stampava già assai prima che si potesse pensare a questa discussione. Oppongo loro in secondo luogo il fatto che ho già accennato di tutte indistintamente le Nazioni, da migliaia e migliaia di anni, e di tutti gli Stati qualunque ne sia la forma, compreso il più teocratico che vi sia, giacchè è governato dal Vicario stesso di Dio sopra la terra. Oppongo loro in terzo luogo quegli stessi che sostengono l'abolizione solo parziale esclusi tutti i reati previsti dai Codici penali di terra e di mare e da tutte le altre leggi speciali, imp. rocchè se la pena assolutamente fosse illegittima, dovrebbero proporre l'abolizione intiera ed assoluta. Opponga infine essi stessi giacchè, meno l'onorevole Mariani, e l'onorevole Pallavicino-Trivulzio, tutti gli altri non vogliono che l'abolizione parziale e ristretta come fu votata dall'altra parte del Parlamento.

Che poi questa pena sia terribile ed abbia gravi inconvenienti; che se ne sia, nei tempi andati, miseramente abusato, che sia in somma da desiderarsi che possa farsene a meno; Oh! non saremo sicuramente noi che lo contesteremo. Noi l'abbiamo detto nella nostra relazione e lo ripetiamo quivi al cospetto del Senato, desideriamo quanti'altri mai che possa farsene a

meno. Ma ciò non basta perchè si abolisca fin d'ora se è ancora una necessità dolorosa, ma incontestabile di conservarla.

Ma non lo è, dicono gli avversari, perchè non ostante l'applicazione di questa pena si continuano sempre a commettere i reati per impedire i quali si vuole conservare nel Codice la pena di morte.

Potrei limitarmi a rispondere che se si commettono dei gravi reati non ostante che vi sia questa grave pena, so ne commetterebbero ben più se non vi fosse.

Ma abbandono questa ed altre simili risposte che potrei dare, e dico solo che se questo argomento avversario potesse valere, converrebbe bruciare il Codice e togliere tutte le pene. Infatti non ostante le pene che sono inflitte da migliaia d'anni contro i ladri, i grassatori, i falsari, i truffatori, si continua a rubare ad aggredire, a commettere falsità e truffe: dunque converrebbe abolire anche queste pene e rimettersi intieramente alla discrezione dei ribaldi. Mi pare che un argomento di questa fatta non regga ad una seria riflessione.

Quanto alla necessità, si ha bel dire che la pena dell'ergastolo, od altra consimile, produca lo stesso effetto e fors'anche maggiore della pena di morte. Questa non è che un'asserzione dei filosofi e dei propugnatori dell'abolizione, che non è punto giustificata e che ha contro di sé il fatto e la ragione. Nessuna pena potrà mai incutere maggior timore e spavento dell'estremo supplizio. Io non voglio entrare quivi in una lunga quistione scientifica e statistica, e mi riferisco a ciò che ho detto nella mia relazione.

Ho promesso di essere brevissimo e voglio tenere parola, astenendomi di ripetere cose che ho già detto e che tutti sanno.

Dirò solo ancora una parola contro il massimo degli argomenti che si invoca dagli onorevoli avversari, l'irreparabilità della pena e la possibilità degli errori giudiziari.

Signori, io l'ho già detto nella mia relazione e lealmente lo ripeto al vostro cospetto. Per me questo argomento è quello che ha maggior valore di tutti gli altri, e confesso che è quello che grandemente e profondamente mi ha sempre preoccupato. Come semplice cittadino mi farebbe forse schierare sotto la bandiera degli abolizionisti fin d'ora. Ma come legislatore, io devo ricordarmi che la gran massima si è di scegliere sempre tra due mali il minore. Ora, la possibilità della condanna di un innocente alla pena di morte e l'estremo supplizio di questo innocente è certamente un male grave, gravissimo ed un pensiero che fa rabbrivire.

Ma è ancora più grave il pensiero che per evitare questo gravissimo male si può cagionare la morte di centinaia e centinaia di onesti cittadini. Quindi nel bivio mentre il cuore dell'uomo privato sanguina di dolore al pensiero della condanna e della morte dell'innocente, il voto del legislatore che non è persuaso che con abolire la pena di morte non si cagiona un altro

male più grande ancora, l'assassinio di centinaia di cittadini ugualmente innocenti, non può affrettarsi all'abolizione assoluta sino a che si possa con maggior fondamento sperare che per evitare il primo di questi mali non si cagioni il secondo.

Del resto e la pena dell'ergastolo e le altre pure non possono essere ugualmente irreparabili?

Sì certamente, e massime la prima, se l'innocenza del condannato non si scopre che quando l'immanità della pena stessa lo ha privato della vita o della ragione, come gli osservatori e gli scrittori attestano che avviene fra pochi anni a quelli che sono sottoposti alla segregazione cellulare continua ed assoluta. A che serve dunque questo argomento, se non a farci lamentare la fralezza degli umani giudizi, e a farci desiderare che la civiltà, l'istruzione e tutte le cause che possono migliorare le condizioni sociali, aboliscano nel tempo stesso i gravi reati e le gravi pene?

Signori, io terminerò ritornando da dove ho preso le mosse al mio discorso. Noi non siamo contrari alla abolizione per principio; anzi affrettiamo col nostro desiderio quest'abolizione, ma crediamo che non possa venire che quando potrà essere completa.

Noi non crediamo che possa abolirsi nei regicidi, parricidi, assassini e grassatori, mentre si lascia ancora per tutti i reati di ben minore gravità puniti dalle leggi speciali e quel che è peggio per tutta l'armata di terra e di mare per i reati militari che sono immensamente lontani dall'aver il dolo e l'immoralità che hanno quelli che abbiamo menzionati.

Signori io lo dico ardentemente, questa abolizione parziale non solo sarebbe illogica, ma non potrebbe a meno di fare dolorosa impressione in tutta la nazione e nell'armata. Non so se i filosofi e le altre Nazioni ci applaudirebbero.

Non fosse che per questo motivo noi spereremmo con fiducia che il Senato non vorrà darvi la sua approvazione.

Presidente. Il Senatore Slotto-Pintor ha la parola per un fatto personale, al quale lo prego di attenersi puramente.

Senatore Slotto-Pintor. Dirò solo quattro parole.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Signori. Mi stringerò alla questione personale.

Io esordiva, non già i miei discorsi, sibbene il mio discorso (*si ride*), affermando che senza fatto mio io non fui presente alla lettura della relazione dell'Ufficio Centrale. Durante la discussione, io volli variato il modo della pena, respinsi cioè il carnefice, volli variato il modo del giudizio, volli la unanimità dei giurati per la dichiarazione del fatto, o almeno i tre quarti dei voti. Venuto a questa città, scppi dall'onorevole nostro collega Senatore Lauzi che nè l'uno nè l'altro de' miei desideri era stato accettato. Oltrecchè dunque, ne' sedici giorni corsi tra l'ultima adunata de' membri dell'Ufficio Centrale e la lettura della relazione, io poteva

avere acquistata una convinzione contraria, egli è manifesto che il solo mutare delle condizioni nelle quali io aveva aderito al voto della pluralità de' membri dell'Ufficio mi dava buon diritto e buoni motivi a recedere da quella prima sentenza.

L'onorevole Senatore De Foresta mi fa l'onore di chiamarmi autore di due discorsi. Accusa grave, per qualunque mitigata con cortese protestazione di non volerne fare argomento di censura.

No, Signori, assolutamente no. Io non feci due discorsi. Se l'onorevole De Foresta pensa altrimenti, ritenga per fermo essere due libri quel libro in cui si espongono le ragioni dell'una e dell'altra sentenza, giudichi essere due quadri quel quadro unico nel quale sienointe due diverse figure, disconosca la varietà nella unità, onde sorge l'armonia di tutto il creato.

Io trattai la doppia questione: Ha egli diritto lo Stato di uccidere colui che ha ucciso? Se ha il diritto, vi ha la necessità e la convenienza politica di metterlo in atto?

Addussi le ragioni della scuola filosofica o umanitaria, e le ragioni della scuola storica e meno umanitaria, se così vi piaccia di chiamarla. Posi in sodo il potere, o meglio il diritto dello Stato, negai la necessità e la convenienza della pena di morte. Con fatti e con ragioni molte dimostrai la prevalenza delle ragioni che militano per l'abolizione di questa terribile pena.

Io conclusi dunque proponendo per ora la sospensione della esecuzione delle sentenze che condannano all'ultimo supplizio, sostituendo a suo tempo la pena della deportazione.

L'onorevole Senatore De Foresta notava che il Senato sembra non avere approvato il mio ragionamento, dappoichè esso non era stato *appoggiato*, secondochè usa dirsi nel nostro linguaggio parlamentare, o come piuttosto io vorrei che si dicesse, non è stato rincarato col voto di altri tre Senatori. Risponderò molto breve a quest'ultima osservazione.

La mia logica mi diceva che i partigiani della abolizione avrebbero senza dubbio rincarata la mia proposta, conciossiachè non potendo fin d'ora ottenere l'abolizione, era un grande acquisto per la dottrina da essi professata lo impetrare almeno la sospensione della esecuzione delle sentenze capitali insinchè la pena di morte si potesse pure in fatto surrogare colla deportazione.

Il Senato opinava altrimenti.

E davvero che il miglior senno del Senato è prova provata, come dicono i giuristi, è presunzione *juris et de jure*. Ma se l'onorevole De Foresta ha provato con ciò che la logica del Senato è migliore, gli resta ancora da provare che sia cattiva logica la mia (*ilarità*).

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola... due sole parole...

Presidente. L'onorevole Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Sono stato chiesto come testimoniaio,

si è fatto appello alla mia reminiscenza, e per quanto questa mi può servire, espongo il fatto come sta.

Nella seconda, anzi nella terza riunione dell'Ufficio Centrale dopo aver sentito anche il signor Ministro, si sono poste le questioni cardinali: la prima fu, se si accettava, o non l'abolizione della pena di morte contenuta nel progetto venutoci dalla Camera elettiva: su questa proposta tutti e cinque i Commissari, dopo aver riferito antecedentemente il suffragio quasi unanime dei rispettivi Uffici, furono unanimi nel dare anche il proprio voto.

Sulla seconda questione, cioè, se in conseguenza del rigetto della abolizione della pena di morte si avesse a fare un nuovo progetto, o se si avesse a respingere puramente e semplicemente la legge, come ha esattamente esposto l'onorevole De Foresta, e come è ben lungi dal negare l'onorevole Siotto-Pintor (*segnis assertivi del Senatore Siotto Pintor*); non ci fu che il Senatore Amari, il quale per mandato del suo Ufficio, che fece proprio, fu d'avviso che era meglio respingere la legge puramente, lasciando le cose come sono attualmente; laddove la maggioranza dell'Ufficio, vinta dal pensiero dell'unificazione, e dall'idea che si portavano solo a nove i casi nei quali era possibile la condanna capitale, e che mentre questa pena si estendeva alla Toscana si levava un molto maggior numero di casi in tutto il Regno, adottò l'opinione diversa.

È vero che quando poi l'Ufficio si riunì per la lettura della relazione, l'onorevole Siotto-Pintor non poté intervenire, e arrivò nel punto che la riunione era già sciolta, ed io ebbi l'onore di esporgli come egli ben disse, le cose che si erano fatte nel seno dell'Ufficio stesso.

Mi manifestò allora, come ha realmente detto, che per studi fatti nel tempo intermedio aveva forse cambiato in qualche modo di parere, e che si proponeva perciò di fare alcune proposte; delle quali nè io aveva diritto di saper l'argomento, nè egli intese dirmele. Quanto ai fatti non ho altro a dire.

Senatore Siotto-Pintor. E dei giurati?

Senatore Lausi. Quanto ai giurati dico niente perchè l'onorevole preopinante non ne parlò egli stesso ieri nel suo discorso, e perchè per parte nostra lo crediamo argomento di procedura penale.

Bensi voglio dire (nel che forse faccio la parte dell'onorevole Senatore De Foresta, e ne domando scusa) che non furono due discorsi quelli che vennero pronunciati dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor; ciò ammetterò anche l'onorevole De Foresta: fu un discorso solo: ma se debbo dichiarare la impressione che fece in me, dirò anch'io che con un'aria di convinzione perfetta, con eguale calore, con eguale lealtà, l'onorevole Siotto-Pintor in quel suo discorso rappresentò la parte di un'opinione favorevole, e la parte di un'opinione contraria, ed a me sembra che l'unico argomento che lo determinò finalmente ad emettere un'opinione sua non nascesse da uno di quei due sistemi, ma da una sua idea che chiamerei piuttosto ascetica che legale quale era il pensiero

che colla redenzione, colla morte per condanna capitale del nostro Redentore fosse finita la missione della pena di morte.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola per riferire alcune petizioni.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Sono state rimesse all'Ufficio Centrale varie petizioni di municipii e di individui i quali domandano al Senato di abolire la pena di morte.

Una di queste petizioni è stata presentata al Senato da un onorevole nostro collega a nome dei signori deputati Mancini, Bellazzi e Pisanelli membri del Comitato promotore per l'erezione del monumento a Beccaria e contiene l'istanza di ottanta municipii e corpi morali perchè sia abolita la pena di morte.

V'ha un'altra petizione nello stesso senso del sindaco di Varese. Leggerò al Senato le conclusioni di altra firmata Firmino Vallero di Fermo di Rivara, provincia di Torino che meritano di essere conosciute. Eccole. Il petente domanda che sia inserita nel Codice penale una disposizione per cui abolita la pena di morte;

a) Sia dichiarato che a questa pena è sostituita quella dell'abbandono;

b) Che nella casa che ne porterà il nome si richiuda il condannato senza sussidio alcuno, messo solamente a sua disposizione il veleno del più pronto effetto;

c) Che la sentenza si pronunzi coll'annunziare al delinquente che la società lo abbandona;

d) Che seguitane la morte si annunzi al pubblico nella medesima forma che la sentenza, che la società ne è liberata.

Giacchè ho la parola ritirando la qualificazione di due discorsi che ho dato all'orazione dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor giacchè gli ha dispiaciuto, nè lo vorrei dispiacergli, dirò che ha fatto un discorso distinto in due patti, di cui una favorevole e l'altra contraria all'Ufficio Centrale.

Senatore Siotto-Pintor. Rinforzando le ragioni della scuola umanitaria, e concludendo per l'abolizione dell'ultimo supplizio.

Presidente. Rileggo le due proposte fatte dai signori Senatori Marsucchi e Piazza.

La proposta dell'onorevole Senatore Marsucchi è la riproduzione testuale della prima parte dell'articolo 2 come venne dall'altro recinto, ed è la seguente:

« È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune. »

La proposta dell'onorevole Senatore Piazza comincia anche colla riproduzione testuale della prima parte di questa stessa disposizione.

« È abolita ecc. »

Poi soggiunge:

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita con impiego nei lavori più faticosi, più spiacevoli e più malsani che sono tollerati perchè ne-

cessarii nella società, con aggravazione di rigore in proporzione della qualità e numero dei crimini commessi. »

Siccome la prima parte della proposta del Senatore Piazza è identica alla proposta del Senatore Marzucchi, io chiamerò il Senato unicamente a votare su questa proposta che fece il soggetto della discussione. Non ho creduto fosse necessario di domandare se la proposta Piazza fosse appoggiata perchè essa, come dissi, in questa parte non è che la riproduzione di quella dell'onorevole Senatore Marzucchi.

Io dunque porrò ai voti le due proposte identiche che rileggo: « È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune. »

Chi è d'avviso di adottare questa proposta, si compiacca di alzarsi. (Si alzano pochi Senatori.)

Prima di dichiarare la votazione domando se nessuno esige la controprova.

Voci. Nol nol

(Non è approvato.)

Ora vorrebbe in discussione l'articolo 1 del disegno di legge come è stato presentato dall'Ufficio Centrale.

Prima però debbo annunziare al Senato che il Senatore Arrivabene ha comunicato all'Ufficio di presidenza la sua intenzione di muovere un'interpellanza al signor Ministro dell'Interno relativa ad un argomento che avrebbe qualche attinenza colla discussione attuale. Io lo pregherei di indicare unicamente il soggetto della medesima salvo poi a stabilire l'epoca in cui, d'accordo col signor Ministro dell'Interno, potrà svilupparla.

Voci. Non è presente il signor Ministro dell'Interno.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. La mia interpellanza ha rapporto ad un soggetto affine all'attuale discussione cioè è relativa a disordini che accadono in certe prigioni; quindi io pregherei il signor Presidente a voler far richiedere il signor Ministro dell'Interno se sarebbe disposto a rispondere lunedì.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Non essendo presente il Ministro dell'Interno, io prendo l'impegno che il medesimo verrà in Senato nella seduta di lunedì, poichè trattandosi di argomento attinente alla legge ora in discussione, egli si farà premura di non frapporre indugio al corso della medesima.

Presidente. È fissata la seduta di lunedì per l'interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla provvista di materiali per dotazione di ospedali militari, e prego il Senato a volerlo decretare d'urgenza.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, e se non vi sono opposizioni, sarà pel medesimo accordata l'urgenza richiesta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prima che si cominci la discussione sopra gli articoli particolari della legge presentata dall'Ufficio Centrale, io debbo dichiarare che qualora le modificazioni introdotte in questo progetto fossero accettate, alcuni altri articoli del Codice penale per ragione di coordinamento dovrebbero subire certe modificazioni, e specialmente gli articoli 552 e 660. Mi riservo quindi in nome del Governo di proporre queste modificazioni, a misura che saranno accettate dal Senato le modificazioni principali cui esse si attendono.

Presidente. S'intende che naturalmente è riservata al sig. Commissario Regio la facoltà di proporre quelle modificazioni che crederà opportune.

Do lettura dell'articolo primo dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. In tutti i casi previsti dagli articoli 222, 232, 366, 267, 368, 376, in quello dell'infanticidio, non che nei casi preveduti dall'art. 533, num. 4 e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

» Questa disposizione non ha luogo per reato di rottura o guasto delle ferrovie e sviamiento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona, contemplato eziandio nel suddetto art. 660. »

Faccio presente al Senato che per questo articolo è abrogata la pena di morte irrogata da parecchi articoli del Codice penale.

Ciascuna di queste modificazioni può dar luogo separatamente a discussione. Sarebbe opportuno che per maggior celerità, tali modificazioni si discutessero di mano in mano che si presentano, procedendo separatamente alla votazione su ciascuna di esse, per votare poi complessivamente l'articolo in fine.

Se il Senato non disente da questo sistema, verrebbe innanzi tutto in discussione l'abrogazione della pena di morte irrogata dall'articolo 222 del Codice penale.

Il Senatore Castelli è iscritto su quest'articolo. Lo prego a voler dire se intende parlare unicamente su questa od anche su qualche altro.

Senatore Castelli E. È mia intenzione di parlare su questo, non che su vari altri.

Presidente. Allora lo prego a limitare per ora la discussione esclusivamente a questo articolo.

Senatore Castelli E. Signori Senatori, l'Ufficio Centrale del Senato, chiamato ad esaminare il progetto stato adottato dall'altro ramo del Parlamento, giusta il quale sarebbe abolita la pena di morte, vi ha sostituito un sistema mezzano fra l'abolizione assoluta e la integrale conservazione dei diversi casi ora compresi nel Codice penale del 1859. La ragione di questo

sistema, che io chiamerò misto, fu questa, secondo si legge a pag. 95 della Relazione dello stesso Ufficio.

Il progetto che egli vi propone, è detto nella Relazione, tende a migliorare in questa parte essenziale il Codice penale vigente, e tutto il sistema penale stesso, togliendo parecchi reati dalla classe dei reati maggiori e più atroci alla quale in realtà non appartengono.

Io dichiaro d'accettare questo sistema, soggiungo però che non posso accettarne tutta l'applicazione. E prima di tutto dichiaro che non accetto la modificazione in quanto ha tratto al reato contemplato nell'art. 222 del Codice penale:

Leggo l'art. 222 del Codice penale.

« Art. 222. Se la corruzione (del giudice) ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di crimine o di delitto, il giudice soggiacerà alla pena della reclusione non minore di anni cinque, oltre alla interdizione dai pubblici uffici. Se per effetto della corruzione è seguita condanna ad una pena più grave della reclusione, la stessa pena più grave sarà applicata al giudice che avrà ceduto alla corruzione. »

In forza di questa disposizione, se la corruzione ha avuto per conseguenza una condanna alla pena capitale, questa medesima pena colpisce il giudice corrotto. L'Ufficio Centrale invece vi propone, o Signori, di esonerare da questa il giudice corrotto, anche quando avvenga dalla sua corruzione non solo la condanna, ma anzi l'esecuzione della pena capitale.

Ora, per ammettere questa modificazione, bisogna che risulti dall'intrinseco apprezzamento del fatto che il reato che commette il giudice corrotto è meno grave del reato che commette l'assassino comune nell'uccidere un cittadino; altrimenti mancherebbe la causa determinante, nel pensiero dell'Ufficio Centrale, la proposta modificazione. Quindi conviene istituire un confronto fra il caso dell'assassinio ordinario ed il caso della condanna alla pena di morte che abbia avuto luogo per corruzione del giudice.

Se da questo confronto risulterà una differenza attenuante il reato commesso dal giudice in confronto di quello perpetrato dall'assassino, io converrò che si possa, facendo applicazione del sistema adottato dall'Ufficio Centrale, esonerare il giudice dalla pena capitale.

Se per contro risulterà, come credo mi sarà facile dimostrare che non solo il reato commesso dal giudice corrotto non è meno grave dell'assassinio ordinario, ma è più grave assai, si dovrà necessariamente inferirne che avendo il Senato respinta la proposta dell'abolizione della pena di morte, le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale non possano estendersi al caso del reato di corruzione. Comincerò dall'esaminare il reato di assassinio comune.

Questo reato d'ordinario è commesso da persona dell'infima società priva affatto d'educazione, stretta sovente volte dalla miseria, e incitata talora da gravi offese o reali, o supposte, le quali lo spingono a to-

gliere la vita al suo simile, pur esponendo il più delle volte la propria esistenza.

Ora esaminiamo il caso del giudice corrotto.

Il giudice è persona che ha avuto tutti i vantaggi di un'educazione colta, che non è stretta da bisogni, che non si trova mai nel caso di essere determinato da una provocazione qualunque della vittima, che safferica, ma agisce per sola avidità di turpe guadagno; macchia il suo reato in segreto, e non espone affatto la propria vita.

Vediamo le conseguenze del reato.

L'assassino volgare toglie solamente la vita materiale alla sua vittima, mentre il giudice, oltre di toglierle la vita, gli toglie insieme l'onore, facendo ricadere sulla di lui famiglia l'infamia che ha colpito il misero condannato; e dico l'infamia, perchè sebbene la legge dica che le pene non sono infamanti e che l'infamia ad ogni modo non colpisce la famiglia del condannato, certo è tuttavia che nella società un pregiudizio grandissimo soffre nell'estimazione pubblica una famiglia, un membro della quale abbia dovuto perdere sul patibolo la vita.

Dunque voi vedete, o Signori, che gli effetti del reato sono materialmente gli stessi nel caso del giudice corrotto, e nel caso dell'assassinio volgare, che una differenza bavi quanto agli effetti morali la quale sta a carico del giudice corrotto; che l'immoralità intrinseca dell'azione tra l'uno e l'altro reato risulta infinitamente maggiore nel giudice corrotto, in confronto col l'assassinio volgare; e quindi se vi fosse fra i due casi una ragione per esonerare l'uno o l'altro di questi delinquenti dalla pena capitale, ragion vorrebbe evidentemente che si esonerasse l'assassino volgare, non mai il giudice corrotto. Ma preveggo un'obiezione alla quale rispondo anticipatamente; si dirà: l'assassino volgare agisce egli stesso sulla vittima sua, il giudice corrotto non imbratta la sua mano col sangue della vittima, e corre ancora l'eventualità che la sua vittima non sia colpita dalla pena capitale: Ma che perciò? se l'effetto è eguale, se l'intenzione è eguale, se i mezzi usati sono stati efficaci in ambi i casi, qual ragione potrebbe giustificare la strana distinzione, che il colpevole che abbia direttamente agito sulla vittima, e il delinquente che l'avrà colpita indirettamente?

Nel caso dell'omicidio commesso per mandato forse che la legge o l'Ufficio Centrale ammettono una diversità di pena fra il mandatario ed il mandante? Ricordo di tutto questo; se il mandatario è punito di morte, ma è punito di morte egualmente il mandante! Eppure neanche in questo caso, il mandante ha agito direttamente sulla vittima, ed è ad ogni modo meno malvagio del giudice che pensatamente e per spirito di vendetta fa un atto che trae seco la condanna di un cittadino a pena capitale.

Io credo che senza dilungarmi maggiormente in questo esame, tanto più che dovrò incomodare il Senato varie altre volte, si possa concludere che, non solo

non è il caso di istituire una distinzione favorevole al giudice corrotto in confronto dell'assassino volgare, ma che (mi si permetta l'espressione, perchè così la sento) sarebbe un'immoralità se, in un Codice che mantiene la pena di morte per l'assassino volgare, si facesse una dichiarazione (e sarebbe necessario che si facesse) che il giudice corrotto, quando in conseguenza della sua corruzione fu pronunciata ed eseguita contro un innocente la pena capitale, sarà esente dall'estremo supplizio.

Io quindi non esito a proporre al Senato di respingere dall'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale l'indicazione dell'articolo 222, siccome compreso fra i casi in cui non si faccia luogo all'applicazione della pena di morte.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.
Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che prima di tutto sarebbe bene che il Ministero si spiegasse.

L'Ufficio Centrale ha tolta la pena di morte dal reato di cui in quest' articolo, perchè è entrato nella via aperta dal Governo nell'altro ramo del Parlamento; io desidererei pertanto sapere anzitutto se il Governo persiste nella stessa via, e se intende opporsi alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

Presidente. Il Commissario Regio ha domandato la parola.

Senatore De Foresta, Relatore... Riservandomi, dopo di rispondere all'onorevole preopinante.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Signori, tra i casi di riduzione che il Ministero propose allorquando sostenne nell'altro ramo del Parlamento, come solo sistema attuabile al presente, la diminuzione dei casi di pena capitale, vi fu quello dell' articolo 222 relativo al giudice corrotto.

L'Ufficio Centrale del Senato ha ritenuto ancora esso questo caso tra quelli per i quali la pena di morte possa essere sostituita da quella dei lavori forzati a vita. L'onorevole Senatore Castelli ha oppugnato questa conclusione, istituendo un terribile paragone tra il giudice corrotto e l'assassino; e mettendo a riscontro il dolore ed il danno che nasce dal reato dell'uno e da quello dell'altro, si è fatto a dimostrare come il reato del giudice corrotto, sia assai più immorale, assai più triste, assai più odioso di quello che può essere l'omicidio commesso dall'assassino; e ciò per la diversa educazione dell'uno dall'altro, per i diversi motivi che spingono o possono spingere l'uno all'assassinio l'altro ad un male anche maggiore, la condanna di un uomo all'ultimo grado dell'obbrobrio e della sventura, la morte del supplizio; per la differenza infine delle conseguenze, perchè l'uno col suo malefizio toglie la vita, l'altro toglie la vita e l'onore.

Io converrei perfettamente, Signori, coll'onorevole Castelli se effettivamente nel moderno ordinamento dei giudizi fosse possibile verificarsi il caso che la condanna di un uomo sia l'effetto unico della corruzione del giudice...

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Commissario Regio... se nei tempi, nei quali viviamo, e con le presenti forme dei giudizi potesse con certezza provarsi che un uomo sia stato condannato non per altro che per la corruzione del giudice.

Quando un sol uomo era colui che istruiva il processo e giudicava e condannava, si comprende facilmente che alla corruzione del giudice nessuna pena, per gravissima che sia, fosse stata equamente proporzionata.

E voi rammenterete come un Re di Sicilia non ricordo al momento, se Guglielmo il buono o il malo, seguendo l'esempio dell'antico Re Cambise facesse decorticare un giudice corrotto, e ne ponesse la pelle sulla di lui sedia a sgomento perenne degli altri giudici che avessero voluto imitarne l'esempio.

Ma il male che può oggi derivare dalla corruzione del giudice può egli essere sì grave, sì terribile quanto quello dei tempi cui ho accennato? Può egli avvenire oggi, colle presenti forme di giudizi, che la corruzione del giudice sia essa sola la cagione unica della condanna di un innocente?

Egli pare difficile che ciò possa essere, e molto più che possa provarsi. Ed è stato questo il motivo pel quale il Ministero e l'Ufficio Centrale hanno creduto di poter porre fra i casi di eliminazione della pena capitale, anche quello del giudice corrotto, di cui è parola nell'art. 222.

E qui io debbo pregare il Senato a considerare un fatto grave, che ci offre il confronto delle legislazioni moderne.

Voi sapete, o Signori, che nel Belgio, nel 1862, fu presentato a quelle Camere legislative un progetto di Codice penale, che era il frutto di 12 anni di lavoro, perchè ne cominciarono gli studi fin dal 1850. Ebbene, nel progetto governativo vi era appunto una disposizione simile a quella dell'articolo in esame, val dire che la corruzione del giudice fosse punita colla morte, quando fosse stata conseguenza di questa corruzione la condanna capitale dell'accusato.

Ma che cosa ha fatto la Commissione del Senato?

Essa ha proposto la soppressione dell'articolo.

Io ho qui presenti le disposizioni di quel Codice, e mi permetto di ricordarle nel modo come erano concepite nel primo progetto, e in quello onde vengano dalla Commissione del Senato modificate.

Nell'articolo 275 si diceva « se per effetto della corruzione l'accusato è stato condannato ad una detenzione di più di 10 anni, od ai lavori forzati, e questa condanna sia stata eseguita, il giudice, che si è lasciato corrompere, subirà la pena dei lavori forzati da 10 a 15 anni. »

Nell'articolo 276 si soggiungeva: « se per effetto della corruzione l'accusato è stato condannato alla pena di morte, il giudice che si è lasciato corrompere subirà la stessa pena: non pertanto se questa pena non fosse stata messa in esecuzione, il giudice riconosciuto colpevole subirà la pena dei lavori forzati a vita. »

L'Ufficio Centrale del Senato ha opinato doversi sopprimere ambedue questi articoli; e dover rimanere la pena stabilita pel solo fatto di corruzione.

Le ragioni che han dettato questo mutamento, o Signori, sono quelle appunto, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ha indicate nel suo rapporto. Egli è perchè fra il giudice e la condanna vi è una serie di fatti intermedi, sempre, o pressochè sempre indipendenti da lui; sì che la condanna non è propriamente l'opera di quel giudice, nè l'effetto della sua corruzione.

Aggiungete, o Signori, che nel sistema dei nostri giudizi le condanne capitali si pronunziano dai giurati, i quali non danno ragione del loro voto; e per di più, bruciandosi per disposizione di legge le schede sulle quali questo voto è scritto immediatamente dopo letto, egli è impossibile conoscere il voto, e i suoi motivi, e il suo autore. Laonde può esser provata e punita la corruzione; ma sarà estremamente difficile e pressochè impossibile il conoscere e il dichiarare quale e quanta parte abbia avuta la corruzione negli eventi del giudizio e nella pronunziazione della sentenza. Fra le quali incertezze il reato del giudice corrotto non può essere eguagliato a quello dell'assassino, e la pena dell'uno non può essere quella stessa che è serbata per l'altro.

Presidente. La parola spetta al senatore Castelli.

Senatore Castelli E. L'argomento capitale sul quale fonda l'onorevole Commissario Regio le opposizioni che ha fatto alla mia proposta consiste in ciò che a suo credere la corruzione del giudice non può mai portar seco per se stessa e solo per se stessa la condanna dell'accusato.

Risponderò prima di tutto che ciò sembra escludere l'articolo 222 nel quale è detto:

« Se per effetto della corruzione, ecc. » vuole, cioè quest'articolo che per infliggere la condanna al giudice risulti che è per effetto della sua corruzione che la condanna di un innocente ha avuto luogo.

Ma soggiunge il Commissario Regio:

Come potrà avervi la prova che la sentenza sia unicamente la conseguenza della corruzione del giudice?

La risposta a quest'obbietto ci sembra assai facile: o questa prova si sarà comechessia ottenuta e allora i giudici non potranno esitare ad infliggere al giudice corrotto la pena edittale, sia pur quella della morte: o questa prova farà difetto ovvero non riuscirà incompiuta, e ciò avvenendo i giurati applicheranno le circostanze attenuanti, od anche colpiranno col loro verdetto il solo reato di corruzione, astrazione fatta dalle conseguenze che ne sono derivate.

Gli argomenti adunque che il Commissario regio deduceva non dall'intima immoralità dei due reati, non

dall'intrinseca gravità delle conseguenze che ne sono in entrambi i casi derivate, ma solo dall'idea, che mi pare piuttosto astratta che concreta, che dal fatto del giudice corrotto non si possa necessariamente ripetere l'omicidio giuridico succeduto, non sono argomenti sufficienti per poter persuadere il Senato ad accettare una modificazione che per niun rispetto io credo ammissibile.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Dalle cose che sono state dette finora intorno a quest'articolo il Senato avrà già compreso che si fa piuttosto una questione accademica che una questione di reale applicazione.

Dopo che si è introdotto il sistema dei dibattimenti pubblici e quello dei giurati non è più possibile che si verifichi il caso della condanna di un innocente alla pena di morte per effetto della corruzione di un giudice. E difatti nel progetto del nuovo Codice penale del Belgio si è eliminata questa supposizione. Si comprende quindi che il Governo volendo fare un passo verso l'abolizione della pena di morte abbia cominciato per cancellarla dal Codice nei casi che come questo sono rarissimi e pressochè impossibili affatto.

L'Ufficio Centrale ha creduto entrando nella stessa via, di poter accettare questa riduzione, tanto più che il reato di corruzione quantunque sia un reato assai grave, non potrà mai mettere in pericolo l'ordine sociale come lo possono quelli per i quali il Governo come l'Ufficio Centrale credono che si debba ancora lasciare la pena capitale.

La sola circostanza che si tratti di un reato rarissimo, se non affatto impossibile, e difficilissimo a praticarsi dimostra che basta per impedirlo una controspinta minore, e che perciò secondo la scienza deve applicarsi una pena minore.

Per queste considerazioni e per quelle egregiamente esposte dal signor Commissario Regio, l'Ufficio Centrale spera che non sarà eliminato l'articolo 222 dalla riduzione di pena che proponiamo nell'art. 1 del progetto che sta davanti al Senato.

Presidente. Ora ha chiesto la parola il signor Senatore Castelli, ma avendo egli già parlato due volte...

Senatore Castelli E. Mi permetta, come proponente, mi pare...

Presidente. Se intende di limitarsi a poche parole per non prolungare la discussione, le darò la parola.

Senatore Castelli E. L'argomento, a sostegno della modificazione proposta dall'Ufficio, testè posto innanzi dall'onorevole suo Relatore, porterebbe alla conseguenza logica che si dovrebbe sopprimere l'art. 222.

L'onorevole Senatore De Foresta diceva: secondo il sistema dei giudizi penali che è attualmente in vigore, è impossibile l'accertare, il riconoscere, il dimostrare che la corruzione del giudice è stata la causa efficiente della condanna capitale. Ma io rispondo: se in questo stato di legislazione è impossibile dimostrare che la corruzione ha cagionato tale condanna, perchè mai con-

dannate il giudice corrotto ai lavori forzati a vita, solo perchè fu corrotto? Evidentemente anche questa pena sarebbe esorbitante, e voi non siete logici nell'ammetterla.

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore **Castelli E.** La vera questione si deve ridurre a questi termini. O a seguito del dibattimento vi saranno elementi tali che il giudice possa essere processato per corruzione e da convincere i giudici che la corruzione è stata la vera causa della condanna, e il giudice sarà condannato alla pena edittale; o rimarrà incertezza nei casi che ha figurato l'onorevole Relatore, e vuol dire che i giudici che dovranno pronunciare sull'accusa di corruzione, applicheranno all'accusato giudice le circostanze attenuanti che sono apprezzabili dai giurati senza che siano determinate da un fatto più che da un altro.

Ma ripeto, che per ciò solo che non si possa essere certi di ottenere la positiva prova del reato, non è nè giusto, nè ragionevole, nè logico di abolire la pena capitale.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Il signor Senatore Castelli sostanzialmente propone un emendamento soppressivo, cioè la soppressione dell'enunciazione dell'art. 232 del Codice penale nell'art. 1 del progetto di legge.

Siccome gli emendamenti soppressivi, a termini del Regolamento, si debbono porre ai voti mettendo a partito l'approvazione o non della parte d'articolo su cui cadono, così io interrogherò il Senato se intende mantenere nell'art. 1 l'enunciazione dell'art. 232 del Codice penale fatta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.** Credo sarebbe più chiaro che il signor Presidente proponesse la questione in questi termini...

Presidente (interrompendo). Faccio osservare che a termini del Regolamento non si deve mettere ai voti la soppressione, e quindi io debbo proporre al Senato se intenda o no mantenere l'enunciazione dell'art. 232 nell'art. 1. Del resto la votazione non può avere un effetto diverso, imperocchè coloro che intenderanno votare nel senso della proposta del Senatore Castelli, voteranno contro la proposta dell'Ufficio Centrale.

Dunque chi è d'avviso che debba essere mantenuta nell'art. 1 la enunciazione dell'art. 232 del Codice penale, si alzi.

(Dopo prova e controprova il Senato elimina l'enunciazione dell'art. 232.)

Pongo ora in discussione l'art. 232 del Codice penale. L'Ufficio Centrale propone che sia abolita la pena di morte comminata da quest'articolo.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Propongo la soppressione anche dell'art. 232.

Questo pure è un emendamento, e prego il signor Presidente a voler domandare se è appoggiato.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola per sviluppare la sua proposta.

Senatore **Castelli E.** Io non ho eccezione a muovere a questo proposito, perchè il reato contemplato in quest'articolo non presenta quella gravità che presentava quello sul quale feci la prima proposta.

Senatore **Arrivabene.** Si desidera la lettura dell'articolo 232.

Presidente. L'art. 232 del Codice penale è così concepito:

« Se in conseguenza dei detti ordini o delle dette richieste fossero stati commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli articoli 229 e 230, queste maggiori pene saranno inflitte agli ufficiali pubblici, agenti o impiegati, colpevoli di aver dati gli ordini, o fatte le richieste anzidette. »

Siccome quest'articolo si riferisce ad articoli precedenti, così darò lettura anche di questi.

« Art. 229. Ogni ufficiale pubblico, ogni agente, od impiegato qualunque del Governo, che avrà ordinato o richiesto, fatto ordinare, o richiedere l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione di una legge, la riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'esecuzione di una ordinanza, di un mandato di giustizia e di qualunque altro ordine emanati da una legittima autorità, sarà punito colla relegazione. »

« Art. 230. Se questo ordine o questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci, ed inoltre colla interdizione dai pubblici uffizi. »

« Art. 231. Le pene enunciate nei due precedenti articoli non saranno applicate ai pubblici ufficiali, od impiegati che avranno agito per ordine dei superiori in oggetti della competenza di questi, e per quali oggetti era ai medesimi dovuta obbedienza.

» In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte ai superiori che avessero i primi dato questo ordine. »

Senatore **De Foresta, Relatore.** Sebbene nella relazione siasi già esposti i motivi per quali si è proposto di surrogare la pena dei lavori forzati a vita a quella della morte nel caso previsto, credo bene tuttavia di dire quivi poche parole per spiegare il motivo della proposta dell'Ufficio Centrale.

Questo motivo si è, che il reato in se stesso non può avere mai la stessa gravità dei grandi misfatti per quali si conserva la pena di morte sia rispetto al dolo, sia riguardo al danno sociale, e che in ogni caso non è necessaria la medesima contropunta per impedirli.

Si aggiunge ancora che qualunque sia la responsabilità che possa pesare sugli ufficiali pubblici che hanno dato gli ordini, essi non potranno mai considerarsi come autori diretti della morte avvenuta se non risulta che abbiano dato il mandato espresso di uccidere, nel

qual caso il reato cambierebbe di natura, nè sarebbe più compreso all'articolo di cui è questione.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio Centrale cioè, che debba essere mantenuta nell'art. 1 l'annunziata dell'art. 232 del Codice penale.

(Il Senato approva.)

Ora viene in discussione l'art. 366 del Codice penale di cui darò lettura.

Innanzi tutto però leggerò il numero 1 dell'art. 366: esso è in relazione col seguente:

« Art. 365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito come segue:

» Se in materia criminale ha depresso in aggravio dell'imputato, soggiacerà alla pena dei lavori forzati a tempo. »

Poi nell'art. 366 di cui si tratta, si dice:

« Nei casi preveduti dal numero 1 dell'articolo precedente, se l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella per i lavori forzati a tempo, il testimonio che ha falsamente depresso in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest'ultimo.

» Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli E. Mi occorrono poche parole per dimostrare al Senato che il voto che ha dato relativamente all'art. 222 deve darlo ugualmente per l'art. 366.

La massima parte delle ragioni che ho addotte per dimostrare che il giudice corrotto non merita un favore maggiore di quello che merita l'assassino volgare, si applicano al testimonio falso, con questa differenza ancora, che relativamente al caso della falsa testimonianza in conseguenza della quale è avvenuta la condanna capitale dell'accusato non suffragherebbe i sostenitori della diminuzione della pena, l'argomento desunto dalla quasi impossibilità di accertare che il teste falso abbia dato causa, e dirò anche, esclusiva alla condanna.

Io suppongo un caso, che non è per nulla improbabile, che spero sarà rarissimo, improbabile non certo.

Due testimoni falsi compariscono davanti ai giurati ed attestano di aver visto l'accusato ad uccidere la vittima.

Segue la condanna alla pena capitale dell'accusato.

Chi dubiterà che i giurati si siano determinati su queste due uniche deposizioni a provocare con un verdetto di colpevolezza, la condanna dell'innocente accusato alla pena capitale?

Or se queste deposizioni sono false chi mai vorrebbe affermare che il reato di questi testimoni sia minore del misfatto dell'assassino, che colpisce di coltello la sua vittima?

Forse che concorrono in questo caso, le ragioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale a disapplicare in alcune contingenze la pena di morte? Non si tratta forse di uno dei reati più gravi? In altri termini si può dire questo reato minore dell'assassinio? Il Senato col suo voto risponderà.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Anche qui io prego il Senato di ritenere le circostanze nelle quali è venuta la proposta di surrogare alla pena di morte quella dei lavori forzati.

Mentre non si è creduto di aderire alla abolizione della pena di morte per i più gravi reati previsti dal Codice penale, il Governo avea già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che era disposto ad arrivarvi gradatamente cominciando ad abolirla per quelli che hanno una gravità minore, e fra questi ha indicato quello di cui ora ragioniamo.

L'Ufficio Centrale lo ha egli pure riconosciuto tale, cioè di minor gravità e di minor pericolo che quelli per quali si lascia la pena capitale.

Io credo che se l'onorevole Castelli tien conto non solo della questione in astratto, ma la esamina anche nel suo criterio complessivo vedrà che non può appuntarsi la proposta dell'Ufficio Centrale e che per voler essere rigorosi contro un reato che è quasi impossibile che avvenga, ed in ogni caso impossibile di provarlo, non conviene pregiudicare l'esito della questione ben più grave nella quale l'onorevole preopinante consente con l'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Io non voglio dirne di più, bastando le cose dette dall'onorevole Commissario Regio. Concluderò pregando il Senato di esaminare la questione sotto l'aspetto che ho adombrato e mi affido che egli approverà la proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. Risponderò prima di tutto all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che io non mi sono determinato ad accettare in massima il sistema dell'Ufficio stesso per spirito di conciliazione; mi sono determinato unicamente dalla persuasione che nel Codice penale attuale alcuni reati sono puniti con pene soverchiamente severe; io quindi mi sono indotto ad accettare il sistema in tutti quei casi nei quali sono persuaso che c'è soverchio rigore ma nei casi in cui credo che la legge sia giusta io mantengo la necessità di conservare la pena che attualmente è scritta nel Codice.

Detto questo, risponderò brevemente agli obietti che mi sono stati contrapposti.

Uno di questi è che il reato di falsa testimonianza fortunatamente è rarissimo, e quindi sarà estremamente eccezionale il caso in cui produca gli effetti dei quali si discute.

Per me mi basta che vi possa essere qualche caso perchè non abbia motivo di prescindere dalla pena sancita. Non è la frequenza dei casi che autorizza l'applicazione di una pena anzichè di un'altra; nessun caso è meno frequente del regicidio, nessun caso è meno frequente del parricidio, e malgrado ciò il legislatore ha trovato necessario che questi due gravissimi fra i reati siano puniti della pena di morte.

Mi si è opposto ancora che vi è la pressochè assoluta impossibilità di riconoscere e di accertare che il verdetto dei giurati sia stato determinato unicamente dalla deposizione falsa.

Vorrei anche ammettere che questa fosse una verità, ma che perciò? Quando il giurato si è determinato a pronunciare il suo verdetto di colpevolezza, fondandosi suppongo, sopra due distinte risultanze, forse che se queste due risultanze, che isolate non avrebbero bastato a determinare la condanna dell'accusato, siano entrambe false, forse che non si dovrà dire che autori dell'omicidio legale che si è commesso sono coloro nei quali si concretano le due circostanze che hanno determinato il verdetto dei giurati?

Io poi ho fatto un'ipotesi, che è semplicissima, e che parmi impossibile non sia riconosciuta grave e giusta. Io ho finto il caso di due testimoni i quali depongono d'aver assistito alla consumazione dell'assassinio. Ma chi è che possa dire che i giurati nel loro verdetto di colpevolezza siano stati in tal caso determinati da altre cause, fuori che dalla deposizione concorde e chiara e piena dei due falsi testimoni?

Ma se anche si volesse supporre che nell'opinione dei giurati hanno concorso altre considerazioni, voi ammetterete certamente che, senza quelle desunte dalla deposizione dei testimoni falsi, non si sarebbero determinati a profferire il verdetto di colpevolezza.

Dunque se non sono causa esclusiva della condanna, se sono causa principalissima queste due deposizioni; epperò coloro che le hanno fatte dolosamente, hanno da riguardarsi quali agenti principali, perchè è evidente che senza queste deposizioni non sarebbe l'ingiusta condanna verificata. Epperò non è il caso di dire che, non volendo ammettere la diminuzione di pena, io sia soverchiamente severo, mentre altro io non voglio che tutelare la vita dei cittadini in un caso non meno urgente e non meno pericoloso dell'assassinio stesso.

D'altronde, anche col sistema dei giurati, le deposizioni dei testimoni sono il primo elemento, l'elemento indispensabile su cui si fonda il giudizio dei giurati stessi. Ora, come volete che falsato completamente questo elemento, e venutane per conseguenza una sentenza capitale assolutamente ingiusta, come volete, dico, che al falsatore del principale, del massimo elemento del giudizio si usi un riguardo di cui giustamente si ritiene immeritevole l'assassino?

Per queste considerazioni io insisto perchè il Senato elimini dall'articolo 1. i casi previsti dall'articolo 366.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, l'onorevole Senatore De Foresta ha indicato con eloquenti parole il concetto generale e le ragioni speciali della legge che è in discussione.

Il concetto generale è, che in presenza del voto dell'altro ramo del Parlamento per l'abolizione totale della pena di morte, e del convincimento del Governo e dell'Ufficio Centrale che questa abolizione non potesse al presente aver luogo, bisognava per lo meno studiar modo di migliorare il Codice penale, di mettere le sue disposizioni in maggiore armonia coi progressi della scienza, e degli altri Codici europei; cominciare dal ridurre almeno i casi di pena capitale, e quindi scegliere fra i reati quelli, che moralmente e politicamente sono i più gravi; serbare per questi soltanto la pena di morte, e stabilire per quelli che non hanno la medesima gravità, una pena minore.

Ora il concetto giuridico che ha seguito il Ministero nel proporre, e l'Ufficio Centrale nell'accogliere questa idea di riduzione, è stato questo: che la pena di morte bisogna serbarla per i soli casi nei quali la morte di un uomo sia stata voluta, meditata e compiuta, sia direttamente dal reo, sia pure da altri, ma per effetto di precedenti accordi fra essi, e in modo che l'esecutore non abbia agito che unicamente per causa del suo mandante.

Quando si è venuto all'applicazione di questo principio, si è trovato fra i casi di pena di morte quello del giudice corrotto; e partendosi dalle osservazioni che or ora ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, si è detto: la corruzione del giudice non è stata, o almeno è difficilissimo il provare che sia stata, la cagione assoluta, immediata e diretta della morte del condannato; dunque questo crimine può andar collocato nei casi di minor penalità.

Si è venuto ai falsi testimoni, e si è seguito lo stesso criterio.

L'onorevole Senatore Castelli per oppugnare queste conclusioni ha detto: il falso testimone vuole essere allogato nella stessa categoria del giudice corrotto; ma or ora avete votato che il crimine del giudice corrotto non possa andar compreso fra i casi di esclusione dalla pena capitale; dunque la regola medesima dovete seguire pel falso testimone.

Io credo, Signori, che lasciando pur stare ogni altra ragione, vi sia una grande differenza fra i due fatti.

E per fermo l'onorevole Senatore Castelli nell'esaminare l'art. 222 si è soffermato sulle parole della legge. E quando si diceva: ma badate che non sempre la condanna di morte è l'effetto della corruzione del giudice; egli con fina logica opponeva: ma voi argomentate in opposizione al testo della legge; vedete l'art. 222 che cosa dice? Se per effetto della corruzione è seguita condanna a pena più grave della relegazione, la stessa pena sarà applicata al giudice; dunque l'ipotesi dell'ar-

ticolo è che appunto per *effetto della corruzione* sia seguita la condanna; e in questo caso, egli diceva, non può esser risparmiata al giudice la pena di morte che per la sua corruzione è stata inflitta ad un innocente.

Ma la medesima locuzione non segue la legge nell'art. 366 dove si parla dei falsi testimonii. Quivi non si dice: *se per effetto della falsa testimonianza* sia derivata la condanna a morte di un innocente, si applicherà al falso testimone la pena di morte; invece è statuito che la pena di morte si applica al colpevole di falsa testimonianza e che ha deposto in aggravio dell'imputato, ove questi sia stato condannato alla *pena capitale*; e ciò indipendentemente dall'influenza che questa falsa testimonianza possa avere avuto nel giudizio. Di guisa che se per avventura il condannato era effettivamente reo, ovvero sia stato condannato per altre prove diverse dalla testimonianza falsa, pure il testimone che ha deposto falsamente e quantunque non abbia influito direttamente alla condanna, sol perchè condanna vi è stata, è punito di morte.

È dunque evidente che secondo il testo della legge una grande differenza vi sia fra i due casi e le due ipotesi; nell'una si prevede propriamente la condanna di morte siccome effetto della corruzione del giudice; nell'altra si riguarda solo la falsa testimonianza nel giudizio penale indipendentemente dalle conseguenze che ha prodotte, e dall'influenza che ha avuta nel giudizio.

Certo che un sentimento d'orrore si desta nell'animo quando si pone mente all'iniquità di una falsa testimonianza in causa capitale. Ma qui, o Signori, non si tratta che di proporzionare la pena secondo la gravità dei reati; e quando si è scabata la pena di morte per i massimi crimini, per quelli nei quali la morte dell'uomo è l'opera meditata e diretta del reo; si può, si deve nei casi nei quali questa connessione strettissima di cause ed effetti non si ravvisa, stabilire una pena minore.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Sarò breve. Prego il Senato di mettersi in guardia dall'argomento addotto dall'onorevole Commissario Regio contro la mia proposta, argomento per verità sottilissimo, ma che io non credo egualmente giusto.

Quest'argomento è deaunto dalla diversa redazione degli articoli 222 e 366. Quanto al primo, il Regio Commissario, che aveva combattuto la mia proposta, osservò che poteva trovarsi molta logica nel mio ragionamento dacchè in quell'articolo è detto che se *per effetto della corruzione* del giudice la condanna della pena di morte è applicata, sarà applicabile anche al giudice la pena eguale, mentre invece nell'art. 366 non vi sono più queste espressioni, di modo che non vi si contempla il caso che la falsa testimonianza abbia essa sola e necessariamente portata la conseguenza della condanna capitale.

Ho detto che l'argomento è sottile e lo è veramente ed a prima giunta anzi potrebbe far molta impressione, quasi che vi corra una sostanziale differenza tra un caso e l'altro; ma ho soggiunto che non è giusto del pari, ed ammissibile, e credo sia facilissimo il dimostrarlo.

Infatti è bensì vero che nell'articolo 366 è detto esplicitamente che la pena da infliggersi al falso testimone si applicherà solo quando risulti che *per effetto della falsa testimonianza* sia seguita la condanna capitale; ma io, quando ho parlato la prima volta su quest'articolo, ho messo sotto gli occhi al Senato il caso pratico di una sentenza capitale emanata a seguito di formale ed esplicita deposizione di due testimoni che sian dichiarati presenti alla consumazione del reato; io adunque ho supposto il caso che la condanna di morte sia stata conseguenza necessaria, unica della falsa testimonianza; che vuol dire ciò?

Vuol dire che l'articolo 366 lascia un campo più largo all'apprezzamento dei giudici che devono pronunciare sulla sorte dei testimoni falsi, in guisa che se ai giudici non risulti dimostrato che la sentenza capitale fu pronunciata solo perchè vi furono quelle due testimonianze, loro appartiene di apprezzare quanta e quale influenza possa aver avuto la falsa deposizione sull'esito del giudizio, onde trarne norma per determinare la pena da infliggersi al falso testimone; ma quando risulterà che senza di essa, malgrado il concorso di altre risultanze, la sentenza capitale, l'ingiusta condanna non sarebbe stata pronunciata, si applicherà al teste falso la pena ordinaria.

Il proposto obbietto adunque non esclude affatto la mia proposta, e tanto meno la esclude in quanto che non si è prodotto verun argomento per dimostrare che intrinsecamente questo reato sia meno grave che quello dell'assassinio.

Non mi occorre pertanto di aggiungere altri ragionamenti a sostegno della mia proposta, sulla cui accettazione mi rimetto senza più alla decisione del Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non intendo aggiungere nulla alle osservazioni egregiamente esposte tanto dal Commissario Regio, quanto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; se non che reputo mio debito il chiamare l'attenzione del Senato sopra una considerazione già adombrata invero dal Relatore dell'Ufficio, che mi par degna della più seria attenzione del Senato nella disamina dei casi di riduzione della pena capitale.

Signori, noi non possiamo dissimularci che ci troviamo in presenza di una questione che ha vivamente commosso la pubblica opinione, vi è una tendenza, diciamo il vero, specialmente in Italia, tendenza non pure

raccomandata dalla scienza, ma entrata eziandio nella coscienza universale, che la pena di morte abbia fatto il suo tempo e che col progresso della civiltà debba sparire dai Codici. Questa, o Signori, è una tendenza visibile, irrecusabile e tanto patente, che noi vediamo i Governi saggi, entrare nella via dell'abolizione progressiva della pena di morte. Ci è entrata l'Inghilterra, la quale aveva certamente per sé la macchia di un Codice disumano, duro, prodigo di penalità eccessive, e quella legislazione che prodigava a piene mani la pena capitale ebbe ristretta questa pena a dieci casi. Ci è entrato il Belgio; ci è entrata la Francia colla riforma del 1832; ci è entrato finalmente il Portogallo, e ci è entrato per guisa, che dopo avere nel Codice del 1861 ridotti i casi di pena capitale a quattro e non più, infine nell'ultimo discorso del trono, il Re ha potuto annunziare essere giunto il momento per l'abolizione assoluta della pena di morte.

Ora, o Signori, io sento il dovere di raccomandare al Senato queste gravi considerazioni. Noi abbiamo creduto, presentando la nostra proposta nell'altro ramo del Parlamento, di porgere, dirò così, un pegno di conciliazione. Noi abbiamo creduto che il nostro sistema potesse avviarci all'abolizione progressiva della pena di morte. Abbiamo creduto d'altra parte che sarebbe grandemente pericoloso seguire il voto ed il desiderio dell'abolizione assoluta della pena di morte, epperò a nome dei grandi interessi della società per la conservazione della pubblica sicurezza, il Ministero credette opporsi all'abolizione assoluta della pena capitale. Ma credemmo d'altra parte di dover restringere i casi della pena di morte a quei soli misfatti che possono

veramente porre a repentaglio i grandi interessi della sicurezza pubblica.

Io quindi mi permetto di raccomandare al Senato perchè in questa disamina dei casi di riduzione della pena capitale, voglia non rimanere indifferente a queste gravi considerazioni, le quali, a creder mio, potranno consigliare qualche temperamento di prudenza.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione sopra quest'articolo: però il Senato non essendo più in numero, non posso proporre la votazione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì. Innanzi tutto dirò al Senato che i progetti di legge finanziari che furono presentati nella seduta d'oggi, se non vi ha opposizione, saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Lunedì dunque al tocco riunione negli Uffici per l'esame delle due proposte di legge relative alle convenzioni postali colla Grecia e cogli Stati Uniti d'America; alle due precise in seduta pubblica nei seguenti oggetti:

1. Interpellanza del Senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno.

2. Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

Vengono quindi gli altri progetti di legge già enunciatii negli ordini del giorno precedenti. Annunzio finalmente al Senato che vi sono altri dodici progetti di legge le cui relazioni sono già state stampate e distribuite e che saranno pure messi all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).